



REGOLAMENTO SOCI

Approvato dal CdA nella seduta 728 del 11/02/2019



N.B.: Il presente documento è la sintesi di preesistenti "Regolamenti" adottati da altre BCC in ambito nazionale

INDICE

Pag. 3	Premessa
Pag. 3	Articolo 1 competenza sull'ammissione dei soci
Pag. 3	Articolo 2 requisiti per l'ammissione a socio
Pag. 5	Articolo 3 criteri di ammissione dei soci
Pag. 6	Articolo 4 formalità per l'ammissione a socio
Pag. 7	Articolo 5 decorrenza benefici per i soci
Pag. 8	Articolo 6 ammontare minimo della partecipazione sociale
Pag. 8	Articolo 7 versamento della quota sociale e del relativo sovrapprezzo
Pag. 9	Articolo 8 aumento delle partecipazioni sociali
Pag. 9	Articolo 9 diritti e doveri dei soci
Pag. 11	Articolo 10 domiciliazione dei soci
Pag. 11	Articolo 11 requisiti per il subentro a socio
Pag. 12	Articolo 12 perdita della qualità di socio
Pag. 12	Articolo 13 recesso da socio
Pag. 14	Articolo 14 esclusione da socio
Pag. 14	Articolo 15 liquidazione delle quote del socio uscente
Pag. 15	Disposizioni generali
Pag. 16	Appendice

PREMESSA

Il presente Regolamento ha lo scopo di enunciare i criteri cui il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno attenersi nel valutare le domande di ammissione a Socio della Banca di Credito Cooperativo della Valle del Fitalia - Società Cooperativa. I criteri sotto enunciati hanno un valore di indirizzo per l'operato del Consiglio di Amministrazione in materia. Eventuali eccezioni a detti criteri dovranno essere specificamente motivate dal Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo alle condizioni particolari in cui si trova il singolo richiedente.

Articolo 1

COMPETENZA SULL'AMMISSIONE DEI SOCI

L'ammissione di nuovi soci spetta al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2528 1° comma del c.c.¹ e dell'art. 35, 2° comma dello Statuto sociale².

Il Consiglio di Amministrazione può adottare Regolamenti Interni atti a disciplinare l'intera attività della Società ai sensi dell'art. 35 citato ("*....- l'approvazione e le modifiche di regolamenti interni;...*").

Articolo 2

REQUISITI PER L'AMMISSIONE A SOCIO

L'ammissione a socio è regolata dagli articoli 6³ e 7⁴ dello Statuto sociale.

¹ **Art. 2528 c.c.**

"L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci."

² **Art. 35 – Poteri del Consiglio di Amministrazione**

"Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate alla esclusiva competenza del consiglio di amministrazione le decisioni concernenti:

- *l'ammissione, l'esclusione e il recesso dei soci;*
- *le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci;*
- *....."*

³ **Art. 6 – Ammissibilità a socio**

Possono essere ammessi a socio le persone fisiche e giuridiche, le società di ogni tipo regolarmente costituite, i consorzi, gli enti e le associazioni che risiedono o svolgono la loro attività in via continuativa nella zona di competenza territoriale della Società.

Per i soggetti diversi dalle persone fisiche si tiene conto dell'ubicazione della sede legale, della direzione, degli stabilimenti o di altre unità operative.

È fatto obbligo al socio di comunicare ogni variazione che comporti il venir meno dei requisiti di cui al comma precedente.

I soci diversi dalle persone fisiche devono designare per iscritto la persona fisica, scelta tra gli amministratori, autorizzata a rappresentarli; qualsiasi modificazione a detta designazione è inopponibile alla Società, finché non sia stata ad essa formalmente comunicata.

I rappresentanti legali dei soci e quelli designati ai sensi del comma precedente esercitano tutti i diritti sociali

Per l'ammissione a Socio di **persone fisiche**, deve prestarsi particolare attenzione ai requisiti della residenza o della **operatività con carattere di continuità** all'interno della zona di competenza della B.C.C..

Il requisito della residenza è certificato in via ordinaria dal Comune.

Il requisito della operatività con carattere di continuità nel territorio di competenza della B.C.C. è accertato secondo criteri di prudenza. Esso è considerato sussistente quando l'aspirante socio:

- a) presti attività di lavoro dipendente con rapporto a tempo indeterminato presso uffici o stabilimenti ubicati nella zona di competenza della B.C.C.;
- b) svolga attività di lavoro autonomo, con studio, laboratorio, ambulatorio o comunque stabile recapito nella zona di competenza della B.C.C.;
- c) sia titolare di attività di impresa, con localizzazione dell'azienda e comunque di recapiti stabili ed effettivi nella zona di competenza della B.C.C.;
- d) sia titolare di diritti reali su beni immobili siti nella zona di competenza territoriale della banca (cfr. Istruzioni di Vigilanza Titolo VII, Capitolo 1, Sezione II, § 3, nota 3)⁵.

Nei casi diversi dai precedenti, il Consiglio di Amministrazione che ritenga ugualmente sussistente il requisito della operatività con carattere di continuità dovrà darne espressa motivazione nella delibera di ammissione, alla stregua degli eventuali criteri elaborati dagli Organi di Vigilanza.

Nell'esame delle domande di ammissione a socio delle persone fisiche, oltre ai requisiti di onorabilità previsti dall'art. 7 lettera b) dello Statuto ed ai criteri generali stabiliti nel presente Regolamento, dovrà essere prestato riguardo alla possibilità che l'aspirante - anche in virtù delle specifiche esperienze di vita e di lavoro - fornisca un contributo positivo di conoscenze e di idee per l'arricchimento mutualistico della vita sociale.

In relazione a ciò, il Consiglio prenderà in esame le domande di ammissione a Socio di persone fisiche comprese, preferibilmente, **tra i 18 e i 75 anni** di età che, oltre ad intrattenere rapporti continuativi con la B.C.C., svolgano comunque la loro attività nella zona di competenza della B.C.C..

Inoltre il Consiglio si riserva comunque di poter ammettere a Socio anche nominativi di età diversa da quella sopra indicata in considerazione della rilevanza dell'attività economica svolta dal soggetto richiedente.

spettanti ai loro rappresentati, ma non sono eleggibili, in tale veste, alle cariche sociali.

⁴ Art. 7 – Limitazioni all'acquisto della qualità di socio

Non possono far parte della Società i soggetti che:

- a) *siano interdetti, inabilitati, falliti;*
- b) *non siano in possesso dei requisiti di onorabilità determinati ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385;*
- c) *svolgano, a giudizio del consiglio di amministrazione, attività in concorrenza con la Società;*
- d) *siano, a giudizio del consiglio di amministrazione, inadempienti verso la Società o abbiano costretto quest'ultima ad atti giudiziari per l'adempimento di obbligazioni da essi assunte nei suoi confronti.*

⁵ **Vedi appendice a pag. 16 del Regolamento Soci**

Per quanto concerne le richieste di ammissione a Socio avanzate dagli eredi del Socio defunto⁶, valgono gli stessi criteri di età sopra indicati, fatta salva l'ipotesi in cui il coniuge richiedente risulti l'unico erede.

In tali circostanze il Consiglio si riserverà, di volta in volta, di accogliere o meno la richiesta sulla base dei criteri enuncati.

Non sono ammessi a socio della B.C.C.:

- i soggetti che siano stati sottoposti a concordato preventivo o ad amministrazione controllata;
- i soggetti che abbiano subito protesti, procedimenti esecutivi, cautelari o conservativi;
- tutti coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 7 dello Statuto sociale.

Per **soggetti diversi dalle persone fisiche**, si intendono tutti i soggetti di diritto, diversi dalle persone fisiche, dotati o meno di personalità giuridica, purché muniti di autonomia patrimoniale rispetto ai propri componenti, secondo le varie forme previste dal codice civile.

Per quanto riguarda le Società di ogni tipo, nel rispetto dell'art. 6 dello Statuto sociale, non sono ammesse a socio della B.C.C. quelle non regolarmente costituite secondo le norme del codice civile.

Per l'individuazione della sede dei soggetti diversi dalle persone fisiche, si fa riferimento alla sede legale risultante dall'atto costitutivo.

Le persone giuridiche e le società si considerano operanti con carattere di continuità nel territorio di competenza della B.C.C., quando abbiano ivi stabilito la sede legale, o la direzione, o uno stabilimento o altre unità operative.

E' ritenuto essenziale ai fini dell'ammissione a socio avere rapporti economici con la B.C.C. ed inoltre è opportuno che l'aspirante socio conosca e condivida i principi che regolano il movimento mutualistico e cooperativo.

Articolo 3

CRITERI DI AMMISSIONE DEI SOCI

I criteri da seguire nella valutazione di ammissibilità a socio dei richiedenti, oltre ovviamente la preliminare verifica dei requisiti normativi richiesti dagli articoli 6, 7 e 8 dello Statuto, mutuati dagli articoli 34 e 25 del D.lgs. 385/93, sono i seguenti:

- a) favorire l'ampliamento della compagine sociale;
- b) mantenere e sviluppare una presenza significativa di soci in tutti i luoghi in cui la BCC ha competenza territoriale;
- c) rispettare, per quanto possibile, una articolazione equilibrata della base sociale all'interno della zona di competenza territoriale, avuto riguardo alla popolazione residente o insediata nei vari Comuni (e particolarmente nella località origine della Cooperativa), nonché al tipo e allo sviluppo delle attività economiche in esse presenti;

⁶ Art. 12 - Morte del socio

In caso di morte del socio, qualora gli eredi non abbiano richiesto, nel termine di un anno dalla data del decesso del de cuius, il trasferimento delle azioni a nome di uno fra di essi designato, o detto trasferimento non sia stato approvato dal consiglio di amministrazione, la Società provvederà al rimborso delle azioni a i sensi del successivo art. 15.

In pendenza del termine di cui al comma precedente, i coeredi dovranno designare un rappresentante comune che tuttavia, in tale qualità, non può partecipare all'assemblea e non è eleggibile alle cariche sociali.

- d) assicurare una prevalenza numerica, e comunque, una vasta rappresentanza, all'interno della base sociale di operatori economici e di soggetti che ricorrano istituzionalmente al credito e ai servizi della banca;
- e) considerare con attenzione e favore l'opportunità della ammissione a socio di soggetti che, all'interno della comunità locale in cui è insediata la banca, siano conosciuti per lo svolgimento di attività di interesse sociale, nel campo della solidarietà, della mutualità e del volontariato in genere;
- f) considerare con particolare prudenza le richieste di ammissione a socio che appaiono prevalentemente motivate dall'intento di rappresentare interessi di categoria o gruppi di pressione o che possano comunque introdurre nella base sociale dialettiche non pertinenti ai fini della gestione mutualistica della società e della stabile conduzione della banca.

Detti requisiti, hanno un valore di indirizzo e la loro elencazione riveste natura esemplificativa, risultando possibili eventuali future integrazioni e/o rettifiche.

Nella fattispecie di cui all'art. 21 dello Statuto "cessione *inter vivos*" vengono assunti per la valutazione delle richieste i seguenti ulteriori criteri:

1. rispetto preliminare dei requisiti di cui agli artt. 6, 7 e 8 dello Statuto in capo ai cessionari;
2. venir meno, in capo ai cedenti, di uno dei requisiti previsti nelle suddette norme (ad es. residenza nel territorio di competenza);
3. impossibilità del socio/cedente, per età e/o stato di salute, di partecipare in modo attivo alla vita associativa della Banca;
4. legame di parentela e/o affinità tra cedente e cessionario.

Articolo 4

FORMALITÀ PER L'AMMISSIONE A SOCIO

L'art. 8 dello Statuto sociale disciplina le formalità per l'ammissione a socio⁷.

All'atto della richiesta di ammissione gli aspiranti nuovi soci ed i candidati al subentro dovranno produrre i seguenti documenti debitamente compilati:

- domanda di ammissione o subentro mortis causa o trasferimento *inter vivos*, utilizzando la modulistica predisposta dalla BCC;

⁷ Art. 8 – Procedura di ammissione a socio

“Per l'ammissione a socio, l'aspirante socio deve presentare al consiglio di amministrazione una domanda scritta contenente, oltre al numero delle azioni richieste in sottoscrizione o acquistate, le informazioni e dichiarazioni dovute ai sensi del presente statuto o richieste dalla Società in via generale.

Il consiglio di amministrazione decide sulla richiesta di ammissione entro il termine di novanta giorni dal suo ricevimento e, in caso di accoglimento, verificato il versamento integrale dell'importo delle azioni sottoscritte e dell'eventuale sovrapprezzo, provvede immediatamente alla comunicazione all'interessato della delibera di ammissione e all'annotazione di quest'ultima nel libro dei soci. La qualità di socio si acquista a far data dalla annotazione predetta.

Nessun socio può possedere azioni per un valore nominale complessivo eccedente i limiti fissati dalla legge...”

- autorizzazione al trattamento dei dati personali (legge sulla privacy);

ed inoltre:

A. per le persone fisiche:

- fotocopia del Documento d'Identità in corso di validità e del Codice Fiscale;
- certificato di iscrizione alla CCIAA – Ufficio Registro delle Imprese (solo per i titolari di imprese individuali);
- certificato di iscrizione all'Albo Professionale (solo per i liberi professionisti - facoltativo);

B. per i soggetti diversi dalle persone fisiche:

- fotocopia dell'Atto costitutivo e Statuto;
- certificato di Vigenza e poteri oppure certificato di iscrizione alla CCIAA – Ufficio Registro delle Imprese (solo per gli enti soggetti all'iscrizione);
- Codice Fiscale/Partita IVA;
- per i legali rappresentanti della persona giuridica o società (Presidente, Amministratore Unico, Amministratore Delegato, ecc.) e per l'amministratore designato come rappresentante ai sensi dell'art. 6 dello Statuto sociale, si richiede inoltre:
 - fotocopia del Documento d'Identità in corso di validità e del Codice Fiscale.

Il Consiglio, in presenza di domande di ammissione a socio di nominativi non conosciuti personalmente dagli esponenti della B.C.C., si riserva di richiedere ulteriore documentazione al fine di valutare compiutamente l'istanza medesima.

Qualora l'istanza di partecipazione al capitale sociale fosse superiore al 5%, i richiedenti dovranno fornire la prova del possesso dei requisiti di onorabilità, attraverso la produzione dei documenti previsti nelle Istruzioni di Vigilanza per le banche al Titolo II - Capitolo 2.

Pertanto, in aggiunta ai documenti sopra elencati, dovranno produrre:

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio⁸ attestante i requisiti di onorabilità di cui all'art. 25 del D.Lgs. 385/93 e Regolamento del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998, n. 144;
- certificato generale del Casellario Giudiziale;
- certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale;
- certificato della Prefettura attestante l'insussistenza delle misure di prevenzione di cui all'art. 10 della legge 575/65 e successive modifiche ed integrazioni, ovvero certificato del Registro delle Imprese recante la dicitura antimafia, rilasciato dalla Camera di Commercio.

Il Consiglio di Amministrazione esamina le domande di ammissione **entro il termine di novanta giorni dal ricevimento**.

Le nuove ammissioni hanno decorrenza dalla data di annotazione della delibera di ammissione nel Libro Soci che avviene al momento del versamento della quota sociale.

Articolo 5

DECORRENZA BENEFICI PER I SOCI

Premesso:

- 1) che le modalità di ammissione a socio sono regolamentate:
 - dallo Statuto:

⁸ ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

- in maniera esplicita = artt. 6, 7 e 8 (art. 2 Regolamento Soci);
- in maniera implicita = artt. 9/u.c. e 14 lett. d);

- 2) che dalla qualifica di socio derivano diritti e doveri (art. 9 Statuto) e più precisamente, nell'ambito dei diritti, diritti sociali e patrimoniali nonché vantaggi di natura economica e sociale;
- 3) che per l'esercizio dei diritti sociali, in primis l'intervento in assemblea ed il diritto al voto, il socio deve risultare iscritto nel libro soci da almeno 90 giorni (cfr. art. 25/1 Statuto);

ciò premesso il Consiglio di Amministrazione stabilisce che i vantaggi per il neo-socio, fatta eccezione per l'esercizio dei diritti sociali di cui al precedente punto 3), decorrono dalla data di iscrizione sul libro soci.

VANTAGGI DEL SOCIO

Per semplificare distinguiamo i vantaggi del socio in:

- a) vantaggi "bancari";
- b) vantaggi "extra bancari";

Vantaggi "bancari"

- pagobancomat
- carta di credito cooperativo socio
- conto del socio
- mutuo acquisto/ristrutturazione prima casa soci a tasso variabile e a tasso fisso
- prestiti obbligazionari

Vantaggi "extra bancari"

- premio di studio
- Pacco Dono natalizio
- Iniziative di carattere socio-culturale
- Iniziative di carattere formativo/professionalizzante

Articolo 6

AMMONTARE MINIMO DELLA PARTECIPAZIONE SOCIALE

Il numero minimo delle azioni sociali da Euro 5,16 cadauna sottoscrivibili dai nuovi soci è di n° 20 unità, salvo particolari iniziative rivolte a specifiche categorie, per i quali il limite potrà essere abbassato a 5 unità, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, oltre all'eventuale sovrapprezzo azioni determinato ai sensi dell'art. 22 dello Statuto sociale.

Articolo 7

VERSAMENTO DELLA QUOTA SOCIALE E DEL RELATIVO SOVRAPPREZZO

La quota sociale sottoscritta dovrà essere integralmente versata contestualmente al sovrapprezzo azioni determinato ai

sensi dell'art. 22 dello Statuto Sociale⁹ e dell'art. 2528 2° comma del c.c.,¹⁰ secondo le modalità stabilite dall'art. 8 dello Statuto sociale.

Non è consentito il versamento rateizzato.

Articolo 8

AUMENTO DELLE PARTECIPAZIONI SOCIALI

Fermo restando il valore nominale massimo di azioni detenibili da ciascun socio, fissato dalla legislazione vigente, il Consiglio di Amministrazione, con le stesse modalità temporali fissate dall'art. 8 dello Statuto sociale, delibera sulle richieste di sottoscrizione di ulteriori azioni da parte dei soci.

Articolo 9

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I diritti e i doveri dei soci sono stabiliti dall'art. 9 dello Statuto sociale¹¹.

⁹ Art. 22 – Sovrapprezzo

“L'assemblea può determinare annualmente, su proposta del consiglio di amministrazione, l'importo (sovrapprezzo) che deve essere versato in aggiunta al valore nominale di ogni azione sottoscritta dai nuovi soci.”

¹⁰ Art. 2528/2 – c.c..

“Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota o dell'azione, una somma da determinarsi dagli amministratori per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti d all'ultimo bilancio approvato”

¹¹ Art. 9 – Diritti e doveri dei soci

“I soci, che a norma delle disposizioni precedenti sono stati ammessi nella Società ed iscritti nel libro soci, esercitano i diritti sociali e patrimoniali e:

- a) *intervengono in assemblea ed esercitano il diritto di voto, secondo quanto stabilito dall'art. 25;*
- b) *partecipano al dividendo deliberato dall'assemblea a partire dal mese successivo a quello di acquisto della qualità di socio e nel caso di acquisto di nuove azioni a quello successivo al pagamento delle azioni stesse;*
- c) *hanno diritto di usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Società ai propri soci nei modi e nei limiti fissati dai regolamenti e dalle deliberazioni sociali.*

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divengono esigibili restano devoluti alla Società ed imputati alla riserva legale.

I soci hanno l'obbligo di osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali e di collaborare al buon andamento della Società, operando con essa, partecipando all'assemblea e favorendo in ogni modo gli interessi sociali.”

Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto sociale e dell'art. 13 del presente regolamento, il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'esclusione dei soci dalla Società.

All'uopo il Consiglio di Amministrazione può disporre controlli sull'utilizzo dei servizi che la B.C.C. offre ai propri soci.

La B.C.C. è una cooperativa a mutualità prevalente e la partecipazione attiva del socio non può che essere attuata mediante l'utilizzazione dei servizi che essa offre, con esclusione di ogni finalità di investimento o comunque di intenti contrari allo spirito cooperativistico e mutualistico.

Il socio, previa richiesta inoltrata per iscritto alla Direzione della Società, ha diritto di ispezionare i libri sociali (libro dei soci e verbale delle assemblee) nel rispetto delle disposizioni in materia di privacy come previsto dall'articolo 2421 c.c..¹²

A norma dell'art. 25 dello Statuto Sociale, il socio iscritto da almeno novanta giorni nel libro dei soci può intervenire all'assemblea ed esercitare il diritto di voto¹³

Relativamente ai doveri si rimanda in particolare a quanto indicato nell'art. 9 ultimo comma dello Statuto Sociale nonché l'art. 9 della Carta dei Valori (Riva del Garda, 12 dicembre 1999).

Art. 9/u.c. Statuto Diritti e doveri dei soci ".....I soci hanno l'obbligo di osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali e di collaborare al buon andamento della Società, operando con essa, partecipando all'assemblea e favorendo in ogni modo gli interessi sociali."

Art. 9 Carta dei Valori "I soci del Credito Cooperativo si impegnano sul proprio onore a contribuire allo sviluppo della banca lavorando intensamente con essa, promuovendone lo spirito e l'adesione presso la comunità locale e dando chiaro esempio di controllo democratico, eguaglianza di diritti, equità e solidarietà tra i componenti la base Sociale.

Fedeli allo spirito dei fondatori, i Soci credono ed aderiscono ad un codice etico fondato sull'onestà, la trasparenza, la responsabilità Sociale, l'altruismo."

¹² **12 Art. 2421 – C.C.**

"Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti nell'articolo 2214, la società deve tenere:

1) il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il numero delle azioni, il cognome e il nome dei titolari delle azioni nominative, i trasferimenti e i vincoli ad esse relativi e i versamenti eseguiti;.....3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico; ...") e 2422 c.c. ("Diritto d'ispezione dei libri sociali – I soci hanno diritto di esaminare i libri indicati nei numeri 1 e 3 dell'articolo precedente e di ottenerne estratti a proprie spese".

¹³ **Art. 25 – Intervento e rappresentanza in assemblea**

"Possono intervenire all'assemblea e hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni."

Articolo 10

DOMICILIAZIONE DEI SOCI

Come da art. 10 dello Statuto sociale: *“I soci, per quanto concerne ogni rapporto con la Società e ad ogni effetto di legge e del presente statuto, si ritengono domiciliati all’indirizzo risultante dal libro dei soci.”*

Articolo 11

REQUISITI PER IL SUBENTRO A SOCIO

Il subentro può avvenire per una delle cause di seguito indicate.

A. **TRASFERIMENTO MORTIS CAUSA**, secondo quanto dispone l’art. 12, comma 1 dello Statuto sociale¹⁴:

In caso di morte del socio, l’erede designato al subentro presenta domanda di ammissione, previo consenso di tutti gli aventi causa così come previsto dall’art. 12 dello Statuto sociale.

Se la domanda di subentro non avviene entro un anno dalla data del decesso, la B.C.C. provvede al rimborso delle azioni ai sensi dell’art. 15 dello Statuto sociale¹⁵.

Il Consiglio di Amministrazione (fatte salve le norme di legge relative alla successione), esamina la domanda ed esprime parere vincolante favorevole o contrario, non essendo il subentro un fatto automatico e potendosi prevedere anche la liquidazione, in favore degli eredi, delle quote del socio defunto (ai sensi dell’art. 12 dello Statuto sociale e degli artt. 2528 e segg. del c.c.), nei seguenti casi:

- mancato gradimento da parte della B.C.C., ai sensi dell’art. 3 del presente Regolamento, del subentrante prescelto,
- disaccordo tra gli eredi circa la scelta del subentrante,
- assenza di uno dei requisiti indicati all’art. 2 del presente Regolamento.

¹⁴ **Art. 12 – Morte del socio**

“In caso di morte del socio, qualora gli eredi non abbiano richiesto, nel termine di un anno dalla data del decesso del de cuius, il trasferimento delle azioni a nome di uno fra di essi designato, o detto trasferimento non sia stato approvato dal consiglio di amministrazione, la Società provvederà al rimborso delle azioni ai sensi del successivo art. 15.

In pendenza del termine di cui al comma precedente, i coeredi dovranno designare un rappresentante comune che tuttavia, in tale qualità, non può partecipare all’assemblea e non è eleggibile alle cariche sociali.”

¹⁵ **Art. 15 – Liquidazione della quota del socio**

Il socio receduto o escluso o gli aventi causa del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle azioni e del sovrapprezzo versato in sede di sottoscrizione delle azioni, detratti gli utilizzi per copertura di eventuali perdite quali risultano dai bilanci precedenti e da quello dell’esercizio in cui il rapporto sociale si è sciolto limitatamente al socio.

Il pagamento deve essere eseguito entro centottanta giorni dall’approvazione del bilancio stesso ed il relativo importo è posto a disposizione degli aventi diritto in un conto infruttifero.

Fermo restando quanto previsto dal primo comma, è comunque vietata la distribuzione delle riserve.

In pendenza del termine di un anno dalla data di decesso del de cuius, i coeredi dovranno designare per iscritto un rappresentante comune che tuttavia, in tale qualità (di non socio), non può partecipare all'Assemblea, non è eleggibile alle cariche sociali e non può esercitare i diritti sociali. Egli potrà tuttavia esercitare i diritti patrimoniali, affinché siano liquidati unitamente alle azioni in caso di mancata richiesta di subentro o di suo diniego, oppure attribuiti all'erede designato, nei modi ordinari, ove quest'ultimo divenga socio.

B. **TRASFERIMENTO INTER VIVOS:** secondo quanto dispone l'art. 21 dello Statuto sociale¹⁶

Il secondo comma del richiamato articolo prevede la possibilità di formalizzare tale cessione a soci con apposite comunicazioni che hanno effetto per la Società solo con la registrazione sul Libro Soci, come prevede espressamente l'art. 8 dello Statuto sociale.

Lo stesso art. 21 dello Statuto sociale disciplina le modalità di trasferimento delle azioni possedute anche a non soci: in tal caso il Consiglio di Amministrazione esamina la richiesta ai sensi degli artt. 1, 2, 3, 4 e 5 del presente Regolamento, in particolare l'ultimo capoverso dell'art. 3.

Articolo 12

PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

In base all'art. 11 dello Statuto sociale *“La qualità di socio si perde con la morte, col recesso e con l'esclusione.”*

Articolo 13

RECESSO DA SOCIO

In diritto al recesso da parte del socio è disciplinato dall'art. 2526 del c.c. e dall'art. 13 dello Statuto sociale¹⁷.

¹⁶ **Art. 21 – Azioni**

“Le azioni sono nominative ed indivisibili, e non sono consentite cointestazioni; esse non possono essere cedute a non soci senza l'autorizzazione del consiglio di amministrazione.

In caso di cessione di azioni fra soci, le parti contraenti, entro trenta giorni dalla cessione, debbono con lettera raccomandata comunicare alla Società il trasferimento e chiedere le relative variazioni del libro dei soci”.

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o vincoli di qualsiasi natura senza la preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione; è inoltre vietato fare anticipazioni sulle stesse.

La Società non emette titoli azionari e la qualità di socio risulta dall'iscrizione nel libro dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'acquisto di azioni della Società, al loro valore nominale, nel limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

In nessun caso il valore nominale delle azioni acquistate può eccedere la decima parte del capitale sociale.

¹⁷ **Art.13 – Recesso del socio**

“Oltre che negli altri casi previsti dalla legge, il socio ha diritto di recedere dalla Società qualora non abbia concorso alle deliberazioni assembleari riguardanti la fusione con banche di diversa natura ai sensi dell'art. 36 del Testo Unico bancario, nonché nell'ipotesi in cui siano venuti meno i requisiti di cui all'art. 6. Il recesso non può essere parziale. La relativa dichiarazione deve farsi per iscritto con lettera raccomandata diretta al consiglio

Il socio, mediante dichiarazione scritta inviata con lettera raccomandata indirizzata al Consiglio di Amministrazione presso la sede della Società:

A. Ha il diritto di recedere:

- in caso di dissenso dalle deliberazioni assembleari riguardanti:
 - il cambiamento dell'oggetto sociale;
 - la fusione con banche di diversa natura dalla quale risulti il mutamento del tipo sociale;
 - nei casi in cui siano venuti meno i requisiti di cui all'art. 6 dello Statuto sociale.

In queste ipotesi la Società si limita a prendere atto della volontà del socio.

B. Può richiedere di recedere:

- nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione non abbia autorizzato, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto sociale, il trasferimento delle azioni da lui possedute ad altro soggetto non socio;
- nel caso di dissenso dalle deliberazioni aventi ad oggetto la proroga della durata della Società;
- per altri giustificati motivi.

La facoltà di recesso è subordinata all'apprezzamento dell'organo amministrativo ed è da questi accolta valutando non soltanto le ragioni addotte dal socio, ma anche se la situazione economica e patrimoniale della Società ne consente l'accoglimento. Infatti, dalla liquidazione della quota deriva un depauperamento patrimoniale e la revisione globale della capacità del Patrimonio di Vigilanza di sostenere tutti i ratios aziendali prefissati.

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, **si pronuncia sulla richiesta di recesso entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa.**

Il recesso produce effetto dal momento della comunicazione al socio del provvedimento di accoglimento della richiesta.

In nessun caso il recesso può essere esercitato prima che il socio abbia adempiuto a tutte le sue obbligazioni verso la Società, salvo il caso del venir meno dei requisiti di cui all'art. 6 dello Statuto sociale.

*di amministrazione **che dovrà esaminarla entro sessanta giorni dal ricevimento** e comunicarne gli esiti al socio. Il socio può altresì richiedere, con le formalità di cui al comma precedente, di recedere dalla Società, oltre che nel caso in cui il consiglio di amministrazione non abbia autorizzato il trasferimento delle azioni da lui possedute ad altro soggetto non socio, nel caso di dissenso dalle deliberazioni aventi ad oggetto la proroga della durata della società e per altri giustificati motivi.*

*Nei casi di cui al comma precedente, il consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale e tenuto conto della situazione economica e patrimoniale della Società, **deve deliberare entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta.***

Il recesso produce effetto dal momento della comunicazione al socio del provvedimento di accoglimento della richiesta. Con riferimento ai rapporti mutualistici il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Nei casi previsti dal terzo comma il recesso non può essere esercitato, e la relativa richiesta non ha comunque effetto, prima che il socio abbia adempiuto tutte le sue obbligazioni verso la Società.”

Articolo 14

ESCLUSIONE DA SOCIO

L'esclusione da socio è disciplinata dall'art. 2527 del c.c. e dall'art. 14 dello Statuto sociale¹⁸.

L'esclusione deve aver luogo con motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione e può essere:

- a) di diritto; in tal caso l'organo amministrativo si limita, senza margine di discrezionalità, all'accertamento delle ipotesi previste dallo Statuto sociale ed all'assunzione della delibera di esclusione;
- b) lasciata all'apprezzamento discrezionale, da parte dell'organo amministrativo, della situazione concreta e della conseguente opportunità di deliberare l'esclusione.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì escludere coloro che non posseggono i requisiti e le condizioni previste all'art. 3 del presente Regolamento. Ricorrendo la fattispecie di cui all'art. 14 lett. d) dello Statuto viene utilizzato lo schema di lettera predisposto dalla BCC.

Articolo 15

LIQUIDAZIONE DELLE QUOTE DEL SOCIO USCENTE

La liquidazione della quota del socio uscente è regolata dall'art. 15 dello Statuto sociale.¹⁹

¹⁸ Art. 14 – Esclusione del socio

“Il consiglio di amministrazione, previo accertamento delle circostanze che seguono, pronuncia l'esclusione dei soci:

- *che siano privi dei requisiti di cui all'art. 6, nonché quelli che vengano a trovarsi nelle condizioni di cui alle lett. a), b) dell'art. 7;*
- *nei cui confronti sia stata pronunciata, in primo grado, sentenza di condanna a seguito dell'esercizio dell'azione di responsabilità nella loro qualità di amministratori, di sindaci o di direttori.*

Il consiglio di amministrazione, con deliberazione presa a maggioranza dei suoi componenti, può altresì escludere dalla Società il socio che:

- a. abbia arrecato in qualsiasi modo danno alla Società o svolga attività in concorrenza con la stessa;*
- b. in relazione a gravi inadempienze, abbia costretto la Società ad assumere provvedimenti per l'adempimento delle obbligazioni a qualunque titolo contratte con essa;*
- c. sia stato interdetto dall'emissione di assegni bancari;*
- d. abbia mostrato, nonostante specifico richiamo del consiglio di amministrazione, palese e **ripetuto disinteresse per l'attività della Società, omettendo di operare in modo significativo** con essa.*

Il provvedimento di esclusione è comunicato al socio con lettera raccomandata ed è immediatamente esecutivo.

Il socio può ricorrere, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, al collegio dei probiviri. Resta convenzionalmente esclusa la possibilità di sospensione del provvedimento impugnato.

Contro l'esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale.”

¹⁹ Art. 15 – Liquidazione della quota del socio

“Il socio receduto o escluso o gli aventi causa del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle azioni e del sovrapprezzo versato in sede di sottoscrizione delle azioni, detratti gli utilizzi per copertura di eventuali perdite quali risulta no dai bilanci precedenti e da quello dell'esercizio in cui il rapporto

Il socio receduto o escluso o gli aventi causa del socio defunto hanno diritto al rimborso del valore nominale delle azioni e del sovrapprezzo versato in sede di sottoscrizione delle azioni, o di minor somma sulla base del bilancio dell'esercizio in cui il rapporto sociale si è sciolto limitatamente al socio.

I soci iscritti prima del 05/06/2005²⁰ non hanno diritto al rimborso del sovrapprezzo versato.

Non è ammessa la liquidazione parziale della partecipazione sociale.

L'esercizio del diritto al rimborso delle azioni si prescrive nel termine di 5 anni ex art. 2949 c.c.²¹

DISPOSIZIONI GENERALI

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di delibera del Consiglio di Amministrazione e potrà subire modifiche in conseguenza di eventuali delibere assembleari o consiliari in materia.

Nella eventualità di emanazione di normativa primaria in contrasto con principi enunciati nel presente regolamento, gli stessi si intenderanno modificati e/o abrogati ope legis.

sociale si è sciolto limitatamente al socio.

*Il pagamento deve essere eseguito **entro centoottanta giorni dall'approvazione del bilancio** stesso ed il relativo importo è posto a disposizione degli aventi diritto in un conto infruttifero.*

Fermo restando quanto previsto dal primo comma, è comunque vietata la distribuzione di riserve."

²⁰ **05/06/2005**

è la data di adozione del nuovo Statuto che ha modificato l'art. 14 dello Statuto (oggi art. 15) "liquidazione della quota del socio". In forza della suddetta modifica in linea con l'art. 9 L. 59/92 il rimborso comprende anche il sovrapprezzo (cfr. circ. F.Casse del 01.04.1996 prot. n. 1661) Cfr. Guida alla normativa delle Banche di Credito Cooperativo "Tilli Gianfranco" (cap. III Soci)

²¹ **Art. 2949 c.c. Prescrizione in materia di società**

"Si prescrivono in cinque anni i diritti che derivano dai rapporti sociali (c. 2941 n. 7), se la società è iscritta nel registro delle imprese (c. 2188, 2200)."

APPENDICE

Istruzioni di Vigilanza per le banche – TITOLO VII - Capitolo 1 – Sez. II

3.Soci

*“Possono diventare soci e clienti di banche di credito cooperativo i soggetti residenti, aventi sede o **operanti con carattere di continuità**²² nella zona di competenza territoriale delle banche medesime. Per le persone giuridiche si tiene conto dell’ubicazione della sede legale, della direzione, degli stabilimenti o di altre unità operative.*

Le Banche possono prevedere nel proprio Statuto limitazioni o riserve a favore di particolari categorie di soggetti tra i quali esse intendono acquisire i propri soci. In ogni caso le Banche adottano politiche aziendali tali da favorire l’ampliamento della compagine sociale; di ciò tengono conto nella determinazione della somma che il Socio deve versare oltre all’importo dell’azione, secondo quanto previsto dall’art. 2525, comma 3, del codice civile (c.d. sovrapprezzo).

Il numero dei soci non può essere inferiore a 200 e ogni socio non può possedere azioni per un valore nominale complessivo superiore a 50.000,00 euro.

L’ammissione e il recesso dei Soci sono regolati dalla disciplina civilistica e dalla normativa generale riguardante le società cooperative.

Lo statuto stabilisce il termine entro il quale il Consiglio di Amministrazione delibera sulle domande di ammissione a Socio.

Se risulta che la Banca rigetta ripetutamente e senza giustificato motivo le domande di ammissione a Socio, la Banca d’Italia può obbligare la banca stessa a motivare e comunicare agli interessati le delibere di rigetto.

Fermi restando i casi previsti dall’ordinamento, lo Statuto indica le altre ipotesi in cui il socio può esercitare la facoltà di recesso. In queste ultime ipotesi, lo Statuto prevede che il recesso è subordinato a una deliberazione del Consiglio d’Amministrazione che viene adottata tenendo conto della situazione economico patrimoniale della banca.

Sempre al fine di garantire certezza nei rapporti sociali, lo Statuto indica i casi di esclusione dei Soci in modo tassativo, evitando previsioni generiche indeterminate. In tale ambito lo Statuto prevede tra le cause di esclusione l’ipotesi in cui il Socio sia gravemente inadempiente alle obbligazioni derivanti dal contratto sociale e a quelle assunte quale cliente della Banca”.

²² La condizione dell’ **“operare con carattere di continuità”** nella zona di competenza territoriale è soddisfatta qualora la zona medesima costituisca un “centro di interessi” per l’aspirante socio. Tali interessi possono sostanziarsi **sia nello svolgimento di un’attività lavorativa propriamente detta** (ad esempio, attività di lavoro dipendente o autonomo che si avvalgono di stabili organizzazioni ubicate nella zona di competenza medesima) **sia nell’esistenza di altre forme di legame con il territorio, purché di tipo essenzialmente economico** (ad esempio, la titolarità di diritti reali su beni immobili siti nella zona di competenza territoriale della banca).